IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI

Bollettino di Vigilanza

Anno VIII n. 11/2020

Pubblicato il 31 dicembre 2020

IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

(decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135)

Registrazione presso il Tribunale di Roma n. 278/2006 del 14 luglio 2006
Direzione e Redazione presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni

Direttore responsabile
Roberto NOVELLI

Indirizzo
via del Quirinale 21 – 00187 ROMA

Telefono
+39 06 42133.1

Fax
+39 06 42133.775

Sito internet
http://www.ivass.it

Tutti i diritti riservati. È consentita la riproduzione a fini didattici e non commerciali, a condizione che venga citata la fonte

ISSN 2420-9155 *(online)*

Indice

1. REGOLAMENTI 3

REGOLAMENTO IVASS N. 46 DEL 17 NOVEMBRE 2020 5
Regolamento recante disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 124 novies, comma 3 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria 5

2. PROVVEDIMENTI 11

2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE 13

Provvedimento prot. n. 0223416/20 del 16 novembre 2020 13
Net Insurance Life S.p.A. Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita IV di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento. 13

Provvedimento prot. n. 0225224/20 del 18 novembre 2020 14
HDI Assicurazioni S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento. 14

2.2 MODIFICHE STATUTARIE 15

Provvedimento n. 0231633/20 del 26 novembre 2020 15
BancAssurance Popolari S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento 15

3. IMPRESE IN LCA 17

3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI 19

Fincambi s.p.a. con sede in Roma 19

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO 21

4.1 SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA 23

5. ALTRE NOTIZIE 25

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da White Rock Insurance (Gibraltar) PCC Limited, con sede Gibilterra, a White Rock Insurance (Europe) PCC Limited, con sede a Malta. 27

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Steamship Mutual Underwriting Association Limited, con sede nel Regno Unito, a Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Limited, con sede a Cipro. 28

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Domestic and General Insurance Plc, con sede nel Regno Unito, a Domestic and General Insurance Europe AG, con sede in Germania. 29

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Omega Life DAC, con sede in Irlanda, a Monument Assurance Luxembourg S.A., con sede in Lussemburgo. 30

Comunicazione dell’approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da GB LIFE LUXEMBOURG S.A. a WEALINS S.A., entrambe con sede in Lussemburgo, a seguito della fusione fra le due imprese. 31

1. REGOLAMENTI

REGOLAMENTO IVASS N. 46 DEL 17 NOVEMBRE 2020

Regolamento recante disposizioni in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi di strategia di investimento azionario delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, ai sensi dell'articolo 124 novies, comma 3 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

VISTO l'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini e recante l'istituzione dell'IVASS;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2012 che ha approvato lo Statuto dell'IVASS, entrato in vigore il 1° gennaio 2013;

VISTO il regolamento di organizzazione dell'IVASS ed il relativo organigramma, approvati dal Consiglio dell'Istituto con delibere n. 46 del 24 aprile 2013, n. 63 del 5 giugno 2013 e n. 68 del 10 giugno 2013 recanti il piano di riassetto organizzativo dell'IVASS, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 34, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), dello Statuto dell'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF) e successive modifiche ed in particolare l'articolo 124-*novies*, comma 3 che prevede specifici obblighi regolamentari in capo all'IVASS;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private e successive modifiche e in particolare l'articolo 47-*duodecies* che conferisce all'IVASS il potere di emanare disposizioni di attuazione in tema di trasparenza degli investitori istituzionali del settore assicurativo in conformità all'articolo 124-*novies*, comma 3, del TUF;

VISTO il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 recante Attuazione della direttiva 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva n. 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione;

VISTO il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il regolamento IVASS n. 33 del 6 dicembre 2016 recante disposizioni in materia di informativa al pubblico e all'IVASS;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alla normativa nazionale e dell'Unione europea;

adotta il seguente

REGOLAMENTO

INDICE

Capo I - Disposizioni generali
Art. 1 (Fonti normative)
Art. 2 (Definizioni)
Art. 3 (Ambito di applicazione)

Capo II - Disciplina delle comunicazioni al pubblico
Art. 4 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno)
Art. 5 (Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)

Capo III - Disposizioni finali
Art. 6 (Pubblicazione e entrata in vigore)

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
(Fonti normative)

Il Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 9, comma 2, 47-*octies,* comma 2, *47-duodecies, comma 2,* 191, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 nonché dell'articolo 124-*novies*, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2
(Definizioni)

Ai fini del presente regolamento valgono le definizioni dettate dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. In aggiunta, si intende per:

a) "Codice": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni private;

b) “TUF”: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, recante il Testo unico dell’intermediazione finanziaria;
c) "investitore istituzionale assicurativo": un’impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o la sede secondaria in Italia di un’impresa di assicurazione o riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, autorizzate all’esercizio dell’attività nei rami vita, ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, del Codice che investano in azioni di società quotate in un mercato regolamentato italiano o di un altro Stato membro dell’Unione Europea;

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a:
   a) le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
   b) le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica Italiana;
   c) le sedi secondarie nel territorio della Repubblica Italiana di imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Capo II
Disciplina delle comunicazioni al pubblico

Art. 4
(Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di politica di impegno)

1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni relative alla politica di impegno di cui all’articolo 124-*quinquies*, commi 1, 2 e 3 del TUF. Le medesime informazioni possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili *on-line* o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l’agevole individuazione e l’accessibilità gratuita.

2. La politica di impegno e le sue eventuali modifiche sono pubblicate entro quindici giorni dalla loro adozione. La politica di impegno rimane a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi al termine della sua validità.

3. Le informazioni di cui all’articolo 124-*quinquies*, comma 2, del TUF, relative alle modalità di attuazione della politica di impegno in ogni anno solare, sono pubblicate entro il 28 febbraio dell’anno successivo e rimangono a disposizione del pubblico almeno per i tre anni successivi.

4. Le informazioni di cui all’articolo 124-*quinquies*, comma 3, del TUF, inclusa l’eventuale decisione di non adottare la politica di impegno, sono pubblicate

con le modalità e nei termini indicati ai commi 2 e 3.

5. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 124-*quinquies,* comma 6, del TUF, gli investitori istituzionali assicurativi che si avvalgano di gestori di attivi, di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lett. a) del TUF, per dare attuazione alla politica di impegno con riferimento all'esercizio del diritto di voto, indicano dove i gestori medesimi hanno reso pubbliche le informazioni riguardanti il voto.

Art. 5
(Comunicazioni al pubblico da parte degli investitori istituzionali assicurativi in materia di strategia di investimento e di accordi con i gestori di attivi)

1. Gli investitori istituzionali assicurativi mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'articolo 124-*sexies*, comma 1, del TUF, riguardanti le modalità con cui è assicurata la coerenza degli elementi principali della strategia di investimento azionario con il profilo e la durata delle proprie passività, in particolare di lungo termine, e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei propri attivi.

2. Gli investitori istituzionali assicurativi che investono per il tramite di gestori di attivi, di cui all'articolo 124-*quater*, comma 1, lett. a) del TUF, mettono a disposizione del pubblico gratuitamente sul sito internet le informazioni di cui all'articolo 124-*sexies*, commi 2 e 3, del TUF, riguardanti l'accordo di gestione.

3. Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere altresì messe a disposizione del pubblico attraverso ulteriori mezzi facilmente accessibili *on-line* o piattaforme dedicate, secondo modalità che ne assicurino l'agevole individuazione e l'accessibilità gratuita.

4. Gli investitori istituzionali assicurativi includono le informazioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 nella relazione sulla solvibilità e condizione finanziaria di cui agli articoli *47-septies e* seguenti del Codice, salvo che siano esclusi dall'obbligo di redigere la relazione medesima ai sensi del Codice e delle relative norme di attuazione*.*

Capo III
Disposizioni transitorie e finali

Art. 6
(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, gli investitori istituzionali assicurativi pubblicano, secondo le modalità dallo stesso individuate, le informazioni previste dall'articolo 4, commi 1 e 4 e dall'articolo 5 entro il 28 febbraio 2021.

Art. 7
(Pubblicazione e entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito istituzionale e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2. PROVVEDIMENTI

2.1 PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI SINGOLE IMPRESE

Provvedimento prot. n. 0223416/20 del 16 novembre 2020

Net Insurance Life S.p.A. Autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita IV di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209. Provvedimento.

Con comunicazione del 17 luglio 2020, integrata in data 24 luglio 2020, Net Insurance Life S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo in oggetto.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 74, e del Regolamento Isvap n. 10 del 2 gennaio 2008, la sussistenza dei presupposti per l'autorizzazione all'estensione in oggetto.

In relazione a ciò questo Istituto autorizza, ai sensi della richiamata normativa, Net Insurance Life S.p.A. ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa al ramo vita IV di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209.

Per delegazione del Direttorio Integrato

Provvedimento prot. n. 0225224/20 del 18 novembre 2020

HDI Assicurazioni S.p.A. - Istanza di autorizzazione al rimborso di un prestito subordinato ai sensi dell'art. 73, paragrafo 1, lettera d) del Regolamento Delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art. 24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016. Provvedimento.

Con lettera pervenuta il 25 settembre 2020 HDI Assicurazioni S.p.A. ha presentato l'istanza di autorizzazione, ai sensi della normativa indicata in oggetto, al rimborso di un prestito subordinato, incluso fra i fondi propri di base di livello 2, di ammontare pari a € 13.500.000, avente scadenza il 10 dicembre 2020.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 73, comma 1, lett. (d), del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione e dell'art.

24 del Regolamento IVASS n. 25 del 26 luglio 2016, la sussistenza dei requisiti per l'autorizzazione al rimborso del citato prestito subordinato.

In relazione a ciò, questo Istituto autorizza il rimborso del prestito subordinato con scadenza il 10 dicembre 2020 per un importo pari a € 13.500.000.

Per il Direttorio Integrato
Il Presidente

2.2 MODIFICHE STATUTARIE

Provvedimento n. 0231633/20 del 26 novembre 2020

BancAssurance Popolari S.p.A. - Modifiche statutarie. Provvedimento

Con lettera pervenuta il 29 ottobre u.s. BancAssurance Popolari S.p.A. ha trasmesso copia del verbale dell'assemblea straordinaria del 28 ottobre 2020 ed ha chiesto l'approvazione delle modifiche degli articoli 1, 3, 13, 18, 20, 23, 24 e 31 dello statuto sociale.

Tali modifiche conseguono prevalentemente all'ingresso della compagnia nel Gruppo Assicurativo Intesa Sanpaolo Vita.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, si accerta, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, che le modifiche statutarie proposte non risultano in contrasto con il principio della sana e prudente gestione.

Ai sensi dell'art. 2436 del Codice Civile resta, peraltro, impregiudicata ogni valutazione del notaio rogante in ordine alla conformità alla legge delle modifiche statutarie in argomento.

Per delegazione del Direttorio Integrato

3. IMPRESE IN LCA

3.1 INFORMATIVA LIQUIDAZIONI

Fincambi s.p.a. con sede in Roma

Ai sensi dell'art. 261, comma 2, del decreto legislativo n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni) si dà notizia che, in data 4 dicembre 2020, il commissario liquidatore della Fincambi s.p.a., con sede in Roma, avv. Pietro Troianiello, ha provveduto al deposito presso la Cancelleria del Tribunale di Roma, del bilancio e riparto finale in favore dei creditori della suddetta società come da autorizzazione rilasciata dall'IVASS in data 4 novembre 2020.

4. ATTI COMUNITARI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

4.1 ***SELEZIONE DALLA GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA***

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA	**DESCRIZIONE DELL'ATTO**
C 370 del 3 novembre 2020	Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali – Relazione sui conti annuali relativi all'esercizio 2019.
C 377 del 9 novembre 2020	Parere della Banca Centrale Europea del 23 settembre 2020 sulle proposte di regolamento che modificano il quadro di riferimento dell'Unione per la cartolarizzazione in risposta alla pandemia di COVID 19.
L 375 del 10 novembre 2020	REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1647 DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2020 recante informazioni tecniche per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base per le segnalazioni aventi date di riferimento a partire dal 30 settembre 2020 fino al 30 dicembre 2020, a norma della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione.
C 380 del 11 novembre 2020	INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI (UK) - Procedure di liquidazione Decisione di avviare una procedura di liquidazione nei confronti di East West Insurance Company Limited (in Administration) (in prosieguo: la «società») *Pubblicazione ai sensi dell'articolo 280 della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) e regolamenti 2004 SI n. 2004/353 relativi alla ristrutturazione e alla liquidazione degli assicuratori, regolamento 11.*
C 403 del 26 novembre 2020	RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO del 24 settembre 2020 sull'identificazione di soggetti giuridici.
C 403 del 26 novembre 2020	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata(Caso M.9991 — MassMutual/MVC Capital).
C 404 del 26 novembre 2020	POSIZIONE(UE) N. 11/2020 DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE adottata dal Consiglio il 4 novembre 2020.
C 404 del 26 novembre 2020	Motivazione del Consiglio: Posizione (UE) n. 11/2020 del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

C 407 del 26 novembre 2020	Stato delle entrate e delle spese dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) per l'esercizio 2020 — Bilancio rettificativo n. 2
C 414 del 30 novembre 2020	Causa C-235/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell'8 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — United Biscuits (Pensions Trustees) Limited, United Biscuits Pension Investments Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera a) – Esenzione delle operazioni di assicurazione – Fornitura di servizi di gestione dei fondi pensione al fiduciario da parte dei gestori di investimenti – Esclusione di qualsiasi indennizzo del rischio – Regime pensionistico professionale – Prassi tributaria nazionale – Esercizio di un'attività di assicurazione – Enti in possesso di un'autorizzazione – Enti che non sono in possesso di una siffatta autorizzazione – Nozione di «operazioni di assicurazione»],
C 414 del 30 novembre 2020	Causa C-98/20: Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 3 settembre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Obvodní soud pro Prahu 8 — Repubblica ceca) — mBank S.A. / PA [Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Competenza giurisdizionale in materia civile – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Competenza delle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore – Articolo 18, paragrafo 2 – Azione promossa contro il consumatore dal professionista – Nozione di «domicilio del consumatore» – Momento rilevante per determinare il domicilio del consumatore – Trasferimento del domicilio del consumatore dopo la conclusione del contratto e prima della proposizione del ricorso.

5. ALTRE NOTIZIE

5.1 TRASFERIMENTI DI PORTAFOGLIO DI IMPRESE DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Comunicazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da White Rock Insurance (Gibraltar) PCC Limited, con sede Gibilterra, a White Rock Insurance (Europe) PCC Limited, con sede a Malta.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza di Gibilterra, Gibraltar Financial Services Commission, ha comunicato l'approvazione del trasferimento del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da White Rock Insurance (Gibraltar) PCC Limited, con sede Gibilterra, a White Rock Insurance (Europe) PCC Limited, con sede a Malta, con effetto dall'8 dicembre 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Steamship Mutual Underwriting Association Limited, con sede nel Regno Unito, a Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Limited, con sede a Cipro.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza britannica, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Steamship Mutual Underwriting Association Limited, con sede nel Regno Unito, a Steamship Mutual Underwriting Association (Europe) Limited, con sede a Cipro, con effetto dal 20 dicembre 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Domestic and General Insurance Plc, con sede nel Regno Unito, a Domestic and General Insurance Europe AG, con sede in Germania.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Regno Unito, Prudential Regulation Authority, ha comunicato l'approvazione del trasferimento parziale del portafoglio assicurativo danni, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Domestic and General Insurance Plc, con sede nel Regno Unito, a Domestic and General Insurance Europe AG, con sede in Germania, con effetto dal 31 dicembre 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Omega Life DAC, con sede in Irlanda, a Monument Assurance Luxembourg S.A., con sede in Lussemburgo.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza irlandese Central Bank of Ireland ha comunicato l'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da Omega Life DAC, con sede in Irlanda, a Monument Assurance Luxembourg S.A., con sede in Lussemburgo, con effetto dal 31 dicembre 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

Comunicazione dell'approvazione del trasferimento totale del portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, da GB LIFE LUXEMBOURG S.A. a WEALINS S.A., entrambe con sede in Lussemburgo, a seguito della fusione fra le due imprese.

L'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - IVASS dà notizia che l'Autorità di Vigilanza del Lussemburgo, Commissariat aux Aussurances, ha comunicato l'approvazione della fusione fra le imprese lussemburghesi GB LIFE LUXEMBOURG S.A. e WEALINS S.A., per effetto della quale il portafoglio assicurativo vita, ivi inclusi i contratti per assicurati residenti in Italia, è interamente trasferito da GB LIFE LUXEMBOURG S.A. a WEALINS S.A., con effetto dal 29 dicembre 2020.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti, ma i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la sede legale nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.